



2013/5/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Oggetto

*FALLIMENTO
E ISTITUTI
AFFINI

R.G.N. 10187/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 1035

- Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente - Rep. CI
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - Ud. 05/11/2013
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10187-2012 proposto da:

[redacted] in qualità di
 Curatore del fallimento n. 1105/2010 in capo alla
 società [redacted] SRL, elettivamente domiciliato in
 ROMA, VIALE [redacted] presso lo studio
 dell'avvocato [redacted] rappresentato e difeso
 dall'avvocato [redacted] giusta mandato in calce
 al ricorso;

- ricorrente -

contro

[redacted] SPA;

- intimata -

2013

7706

avverso il decreto nel procedimento R.G. 866/2011 del
TRIBUNALE di LOCRI del 13.3.2012, depositato il
20/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
VITTORIO RAGONESI;

udito per il ricorrente l'Avvocato [redacted] che
ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

E' presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

La Curatela del Fallimento [redacted] s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi avverso il decreto emesso nella causa N. 866/2011 e depositato il 20.03.2012 con cui il Tribunale di Locri ha accolto l'opposizione allo stato passivo del fallimento della società [redacted] a r.l. proposta da [redacted] s.p.a. .

L'intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con i tre motivi di ricorso il fallimento ricorrente contesta, sotto diversi profili ,il rigetto della eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività .Deduce che l'atto oggetto di opposizione relativo alla comunicazione di deposito dello stato passivo del fallimento era stato comunicato ex art 97 l.f dal cancelliere tramite un servizio di posta privata ad [redacted] in data 20.6.11, come risulta dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, mentre l'opposizione era stata depositata in cancelleria il 22.7.11 .

Sostiene in particolare il ricorrente che doveva ritenersi che la comunicazione effettuata tramite un servizio di posta privata fosse del tutto legittima e conseguentemente la data di notifica doveva ritenersi essere quella attestata dal verbale di consegna dell'incaricato postale sottoscritto da [redacted]

A sostegno della propria tesi deduce che ,la comunicazione ai sensi dell'art 97 l.f. può essere data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione e , che l'art 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999 ,come modificato dal decreto legislativo n. 58 del 2011 con entrata in vigore dal 30.4.11, prevede che sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio postale universale,e, cioè,alla [redacted] i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni ,che riguarda le notifiche da parte dell' Ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale, ma non anche quelle effettuate direttamente

dal cancelliere a mezzo posta per cui questi poteva avvalersi anche dei servizi di posta privati,.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, appaiono infondati.

Invero, nel caso di specie non rileva la questione se il cancelliere possa avvalersi di un servizio di posta privata o meno.

Quello che qui rileva è accertare se, ai fini della decorrenza del termine per proporre impugnazione, possa considerarsi come facente fede l'attestazione della data di consegna da parte dell'incaricato di posta privata.

Tale ipotesi è da escludere.

Va a tale proposito rammentato che questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di contenzioso tributario, (ma il principio riveste una portata generale applicabile anche al caso di specie) che , nel caso di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla legge , mediante spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, quest'ultimo costituisce atto pubblico ai



sensi dell'art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario. (Cass 17723/06- Cass 13812/07).

Non altrettanto può dirsi per ciò che concerne le notifiche effettuate da un servizio di posta privato . Gli agenti postali di tale servizio non rivestono infatti la qualità di pubblici ufficiali onde gli atti dai medesimi redatti non godono di nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso con la conseguenza le attestazioni relative alla data di consegna dei plichi non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni.

A tale proposito è già stato chiarito da questa Corte che, in tema di tempestività del ricorso per cassazione, il termine di cui all'art. 326, primo comma, cod. proc. civ. decorre dalla notifica della sentenza impugnata, la quale, nell'ipotesi in cui la notifica abbia avuto luogo a mezzo del servizio postale, va desunta, in mancanza di altri elementi, dalla busta di spedizione, ove sul



retro sia stata apposta la data di arrivo presso il destinatario, non potendo essere ricavata dal timbro apposto sul plico da parte dello stesso destinatario, pur recante il numero cronologico e la data, trattandosi di atti di organizzazione interna e nonostante la natura eventualmente pubblica del predetto soggetto (nel caso di specie trattavasi dell'Agenzia delle Entrate) (Cass 25753/07).

Ciò sta a significare che l'attestazione fidefacente dell'ufficiale postale non è surrogabile da alcun altro tipo di atto neppure nel caso in cui lo stesso sia stato compiuto al momento della ricezione da un ente pubblico .

Ciò porta a maggior ragione ad escludere che possa essere idonea ai fini in esame l'attestazione di un semplice privato.

Deve conclusivamente affermarsi che ,non essendovi prova circa l'effettiva data di consegna della comunicazione di cancelleria relativa al deposito dello stato passivo del fallimento della [redacted] srl, l'opposizione avverso il detto atto deve ritenersi tempestiva.


Il ricorso va in conclusione respinto.Nulla per le spese.


PQM


Rigetta il ricorso

Roma 5.11.13

Il Cons.est.



Il Presidente


Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi,
30 GEN 2014
Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO
